



Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni

del 28 febbraio 2018

di cui la Commissione della concorrenza (COMCO) ha preso conoscenza

A Osservazione preliminare

1. Questa nota informativa riporta i principi della conciliazione ai sensi dell'articolo 29 LCart e contiene una panoramica sullo svolgimento delle procedure di conciliazione. Si tratta di una nota informativa della Segreteria della COMCO che si basa sulla prassi attuale delle autorità in materia di concorrenza e si riallaccia al contributo riguardo alla conciliazione nel rapporto annuale 2017 della Commissione della concorrenza (COMCO) (DPC 2018/1).

B Principi delle conciliazioni

2. **Scopo:** La conclusione di una conciliazione serve ad un disbrigo più rapido e semplice possibile di un'inchiesta in materia di cartelli ai sensi del articolo 27 LCart.
3. **Campo d'applicazione:** Le conciliazioni possono essere prese in considerazione nel quadro di inchieste relative a tutte le forme di restrizioni illecite in materia di concorrenza secondo gli articoli 5 e 7 LCart. Possono essere concluse anche nell'ambito di procedimenti relativi a misure cautelari.
4. **Condizioni:** Da parte delle **autorità in materia di concorrenza** una conciliazione presuppone l'avvio di un'inchiesta ai sensi del articolo 27 LCart sulla base di indizi di una restrizione illecita in materia di concorrenza. Inoltre, la Segreteria sulla base delle prove a sua disposizione e della valutazione giuridica preliminare deve giungere alla conclusione che si tratta di una restrizione illecita in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 5 o 7 LCart (art. 29 cpv. 1 LCart).
5. Per una conciliazione è richiesto alle **imprese** la disponibilità a:
 - adottare volontariamente delle misure per rimuovere le restrizioni in materia di concorrenza ritenute illecite dalla Segreteria,
 - cooperare con la Segreteria e rinunciare a voluminosi scritti di parte e altre richieste alfine di concludere rapidamente la procedura, così come
 - rinunciare alle vie di ricorso fintanto che la decisione della COMCO corrisponde alla valutazione preliminare della Segreteria, in particolare, per quanto riguarda la forchetta della sanzione (cfr. punti 11 e 15).
6. **Competenza:** La conciliazione viene conclusa tra la Segreteria e le parti e necessita l'approvazione della COMCO tramite decisione (art. 30 cpv. 1 LCart). Nella stessa decisione, la COMCO stabilisce l'eventuale sanzione per la violazione della legge sui cartelli (cfr. punto 14). Nel caso in cui non tutti i destinatari dell'inchiesta concludono una conciliazione, esiste la possibilità di concludere anticipatamente la procedura con le parti che hanno concluso una conciliazione attraverso una decisione parziale emessa dalla Camera per le decisioni parziali (art. 19 RI-COMCO; cosiddette „procedimenti ibridi sequenziali”, cfr. punto 13).

7. **Oggetto:** Le conciliazioni riguardano provvedimenti volti ad eliminare una restrizione della concorrenza ritenuta illecita da parte della Segreteria. Le imprese si impegnano volontariamente ad adeguare il loro comportamento sotto forma di dichiarazioni di impegno. I fatti pertinenti, la loro valutazione giuridica e l'importo di eventuali sanzioni non sono negoziabili (cfr. punti 5 e 6 del modello condizioni quadro in allegato).
8. **Effetti sulla durata del procedimento e sull'entità della decisione:** In pratica, una conciliazione porta a procedure più brevi (cfr. punto 6) e a decisioni concise siccome le prove non devono essere raccolte in modo integrale, i fatti non devono essere interamente accertati e la motivazione relativa alla violazione della LCart può essere riportata in forma ridotta nella decisione. Inoltre, le imprese possono accettare di rinunciare completamente o in parte alla consultazione degli atti e, di regola, non è necessario un'audizione delle parti davanti alla COMCO secondo l'articolo 30 capoverso 2 LCart. Infine cadono le procedure di ricorso (cfr. punto 5).
9. **Effetti sui risultati dell'inchiesta:** Una conciliazione non influenza il risultato dell'inchiesta e in particolare non porta a rinunciare ad eventuali sanzioni per la violazione della LCart. Nonostante, viste le dichiarazioni di impegno sottoscritte dalle imprese, non è più necessaria una decisione amministrativa unilaterale per imporre la modifica del comportamento e la conclusione di una conciliazione è presa in considerazione per una riduzione della sanzione (cfr. punto 11). Inoltre, dal punto di vista delle imprese coinvolte, le decisioni attraverso la conciliazione dovrebbero avere un impatto più positivo sull'opinione pubblica, visto che le imprese hanno adattato volontariamente il proprio comportamento e per il fatto che nelle decisioni più concise non vengono espresse nel dettaglio le violazioni della LCart.
10. **Effetti sull'importo dei costi procedurali:** Grazie alle procedure più brevi e alle decisioni concise, i costi di procedura sono inferiori. Questi sono a carico delle parti anche nel caso della conclusione di una conciliazione (cfr. punto 8 modello condizioni quadro in allegato).
11. **Effetti sull'importo delle sanzioni:** L'importo definitivo della sanzione viene stabilito unilateralmente dalla COMCO sulla base di una proposta della Segreteria (cfr. punto 7). Prima della conclusione della conciliazione, la Segreteria informa le imprese sulla forchetta della sanzione entro la quale la COMCO stabilirà la sanzione definitiva. La conclusione di una conciliazione è riconosciuta come buona collaborazione e premiata con una riduzione della sanzione. L'importo della riduzione della sanzione dipende da quanto precocemente inizia la procedura di conciliazione. Sono da considerare i seguenti valori indicativi: fase iniziale dell'indagine (conciliazione durante l'accertamento dei fatti): max. 20 %; fase intermedia (conciliazione durante la formulazione della proposta): ca. 15 %; fase avanzata (progetto di proposta in gran parte redatto): ca. 10 %; conciliazione dopo consegna della proposta: ca. 5 %.

Tabella: Riduzione della sanzione a seguito della conciliazione

| fase iniziale | fase intermedia | fase avanzata | dopo consegna della proposta |
|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| max. 20 % | ca. 15 % | ca. 10 % | ca. 5 % |

12. La **riduzione della sanzione** per la conclusione di una conciliazione può essere combinata con una riduzione della sanzione dovuta ad un'ulteriore buona cooperazione:
 - In caso di un'*autodenuncia* nell'ambito del programma di clemenza la sanzione può essere ridotta completamente (prima autodenunciante, art. 8 OS LCart), ridotta al massimo del 50 % (ulteriori autodenunciati, art. 12 cpv. 1 e 2 OS LCart) o ridotta al massimo del 80 % (denunciante di „bonus plus”, art. 12 cpv. 3 OS LCart). Quindi una riduzione massima per la conciliazione (max. 20 %) potrà essere combinata con una riduzione massima del 100 % per la prima autodenunciante, fino al 60 % per ulteriori autodenunciati e del 84 % per la denunciante di „bonus plus” (la riduzione è calcolata a tappe: prima di tutto viene effettuata la riduzione per la conciliazione, poi il bonus per l'autodenuncia viene detratto dall'importo intermedio).

Tabella: Riduzione della sanzione in seguito a conciliazione e autodenuncia

| riduzione | conciliazione | autodenuncia | totale |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------|
| prima autodenunciante | max. 20 % | 100 % | 100 % |
| ulteriori autodenunciati | max. 20 % | max. 50 % | max. 60 % |
| denunciante „bonus plus“ | max. 20 % | max. 80 % | max. 84 % |

- Al di fuori del programma di clemenza, nella prassi, si tiene conto di una *cooperazione particolarmente buona* secondo l'articolo 6 capoverso 1 OS LCart con una riduzione della sanzione fino al 20 %, in modo da ottenere una riduzione massima del 40 % se combinata con la riduzione massima per la conciliazione. Come collaborazione particolarmente buona possono essere considerati ad esempio la presentazione volontaria di prove o il riconoscimento dei fatti.

Tabella: Riduzione della sanzione in seguito a conciliazione e cooperazione particolarmente buona

| | conciliazione | cooperazione particolarmente buona | totale |
|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| riduzione | max. 20 % | max. 20 % | max. 40 % |

C. Svolgimento delle procedure con conciliazione

- 13. Manifestazione di interesse per una conciliazione:** A condizione che siano soddisfatte le condizioni per una conciliazione (cfr. punto 4 seg.) le imprese possono, di propria iniziativa o su richiesta della Segreteria, dichiarare il proprio interesse per una conciliazione. Le imprese non hanno nessun diritto all'avvio di negoziazioni da parte della Segreteria o alla conclusione di una conciliazione. La Segreteria dispone di un ampio potere discrezionale. Può svolgere un ruolo anche il fatto che tutte le parti o soltanto una delle parti desiderano concludere la procedura in modo consensuale. Anche se è preferibile una conclusione con tutte le parti, è possibile una conciliazione con soltanto una di esse (cosiddetti „procedimenti ibridi“). Per consentire alle parti della conciliazione di essere liberati rapidamente dalla procedura, sussiste la possibilità di concludere anticipatamente la procedura nei loro confronti con una decisione parziale (cosiddetti „procedimenti ibridi sequenziali“, cfr. punto 6).
- 14. Condizioni quadro:** La Segreteria trasmette le cosiddette „condizioni quadro“ (cfr. modello condizioni quadro in allegato) delle negoziazioni sulle conciliazioni alle parti interessate e le invita a confermare di averne preso conoscenza con la loro firma. Le condizioni quadro sono le „regole di gioco“ standardizzate e preformulate. Esse mirano essenzialmente a garantire che le informazioni scambiate in vista della conciliazione non siano utilizzate né nella procedura dinanzi alla COMCO né in un eventuale procedimento di ricorso contro l'impresa, ma neanche contro l'autorità, in caso della mancata conclusione di una conciliazione.
- 15. Informazione sul risultato provvisorio dell'esame delle prove:** Dopo aver firmato le condizioni quadro (cfr. punto 14), la Segreteria informa le imprese in merito al risultato provvisorio dell'esame delle prove (fatti rilevanti) e alla loro valutazione giuridica preliminare nonché alla forchetta di un'eventuale sanzione (cfr. punto 11). Le imprese possono quindi valutare la possibilità di una conciliazione, avendo conoscenza di queste circostanze. A seconda della procedura, l'informazione può essere presentata oralmente o per iscritto. Come chiarisce il termine „risultato provvisorio dell'esame delle prove“, non si tratta di una valutazione definitiva dei fatti. Ogni collaboratore dell'autorità che partecipa alla conciliazione ha la capacità di riesaminare la valutazione conformemente all'avanzamento della procedura e di rivederla nel caso emergano nuovi fatti o nuove argomentazioni. Ciò può portare la Segreteria ad adeguare la propria posizione nell'ambito delle negoziazioni per quanto riguarda i fatti rilevanti, la valutazione giuridica e il quadro sanzionatorio.

16. **Decisione a favore o contro una conciliazione:** Dopo aver preso conoscenza del risultato provvisorio dell'esame delle prove e della valutazione giuridica preliminare, alle imprese viene concesso un periodo di tempo per decidere se sono a favore o contro una conciliazione. Se le imprese decidono di concludere una conciliazione, ci si aspetta da loro in particolare la disponibilità a rinunciare alle vie di ricorso (cfr. punto 5). Se invece le imprese decidono di utilizzare le vie di ricorso, una conciliazione dal punto di vista delle autorità non avrebbe più alcun senso, dal momento che non è più possibile semplificare e accorciare la procedura e le decisioni.
17. **Progetto di conciliazione, negoziazioni sulle misure:** Se le imprese desiderano una conciliazione, la Segreteria sottopone loro un progetto corrispondente. Il contenuto degli impegni, formulati in maniera individuale e relativi al caso particolare, si fonda sul comportamento contestato all'impresa. Si tratta di adattare questo comportamento in futuro in modo che non vi siano più violazioni della LCart. Le osservazioni preliminari standardizzate e preformulate sulla conciliazione contengono, tra l'altro, una forchetta per la sanzione (cfr. modello accordi di conciliazione, Osservazioni preliminari lett. d).
18. **Conclusione della conciliazione:** Una volta che la Segreteria e le imprese sono concordi sul contenuto degli impegni stabiliti nella conciliazione, questa viene firmata dalle imprese o dai loro rappresentanti legali e dalla Segreteria.
19. **Proposta della Segreteria:** La Segreteria include la conciliazione nella sua proposta e chiede alla COMCO o alla Camera per le decisioni parziali (cfr. punto 6) di approvarla, di stabilire una sanzione entro la forchetta definita e di onorare la conciliazione tramite la riduzione della sanzione (cfr. punto 11 seg.). Prima dell'invio della proposta della Segreteria alla COMCO o alla Camera, le imprese hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte (art. 30 cpv. 2 LCart). Le osservazioni scritte, di regola, devono essere più brevi rispetto a quelle dei procedimenti senza conciliazione.
20. **Approvazione e decisione della COMCO o della Camera per le decisioni parziali:** Se la COMCO o la Camera concorda con la conciliazione, la approva e include gli impegni stabiliti nella conciliazione nel dispositivo della decisione. Gli impegni sostituiscono i provvedimenti delle autorità riguardo all'adeguamento del comportamento (cfr. punto 9). Oltre all'approvazione della conciliazione, la COMCO o la Camera fissa nella stessa decisione l'importo di eventuali sanzioni dirette ai sensi dell'articolo 49a capoverso 1 LCart (cfr. punto 6). Se la COMCO o la Camera non è d'accordo con la conciliazione, la proposta può essere rinviata alla Segreteria.
21. **Attuazione delle misure da parte delle imprese:** Compete alle imprese garantire che, dopo l'approvazione della conciliazione, le misure che si sono impegnate a prendere nel quadro della stessa vengano attuate. Le autorità in materia di concorrenza si riservano il diritto di sorvegliare l'attuazione delle misure o di affidarne la sorveglianza a terzi. Eventuali infrazioni alle conciliazioni sono sanzionabili così come eventuali violazioni delle decisioni delle autorità (art. 50 e 54 LCart).

Allegati

- Modello condizioni quadro (pag. 5 seg.)
- Modello conciliazioni (pag. 7 seg.)



Modello condizioni quadro

per la negoziazione di un accordo di conciliazione ai sensi del articolo 29 LCart

1. Le negoziazioni tra la parte e la Segreteria della Commissione della concorrenza iniziano il data. Firmando questo documento, le parti riconoscono ed accettano le seguenti condizioni quadro.
2. Lo scopo delle negoziazioni è quello di abbreviare la procedura XX-XXXX nell'interesse di tutte le parti coinvolte e giungere – previa approvazione della Commissione della concorrenza (COMCO) – ad una conclusione formale.
3. Il contenuto delle negoziazioni di una conciliazione non viene registrato per iscritto. I progetti elaborati dalle parti o dalla Segreteria non hanno nessun effetto pregiudiziale e non vengono inclusi negli atti procedurali, salvo con l'accordo di tutte le parti interessate. Fanno parte degli atti procedurali invece:
 - a) i documenti in cui sono registrati le date dei contatti rispettivamente delle riunioni, i partecipanti e l'esito finale di ciascun contatto (ciò comprende gli inviti a riunioni, note telefoniche, ecc. o un verbale della procedura firmato dopo la conclusione delle negoziazioni); e
 - b) la conciliazione firmata, se conclusa.
4. Resta inteso che la conclusione di una conciliazione rende superfluo il ricorso per la parte e che la procedura deve essere conclusa definitivamente.
5. L'oggetto della conciliazione è il futuro comportamento (concorrenziale) della parte.
6. L'importo di un'eventuale sanzione non sarà oggetto di negoziazioni. Tuttavia, se desiderato e se possibile nel caso specifico, la Segreteria può fornire informazioni sulla forchetta entro la quale probabilmente verrà applicata la sanzione.
7. La volontà e la disponibilità di parte a concludere una conciliazione sono riconosciute dalla Segreteria come comportamenti di cooperazione e sono prese in considerazione nella proposta come circostanze attenuanti sulla sanzione.
8. Anche se la procedura si conclude con una conciliazione, le spese sono a carico delle parti.
9. Se le negoziazioni sulla conciliazione falliscono o se la COMCO non approva la conciliazione, l'inchiesta si conclude secondo la procedura ordinaria. Ciò significa che la procedura non sarà abbreviata come nel caso della conciliazione. Tutte le accuse formulate nel corso dell'inchiesta saranno integralmente chiarite, valutate giuridicamente ed elencate nella proposta della Segreteria. Ciò comporta una procedura più lunga e costosa. In presenza di un'infrazione, la Segreteria chiede una sanzione senza tener conto del tentativo di negoziare una conciliazione.
10. In caso di fallimento delle negoziazioni o di un ricorso, le parti e la Segreteria rinunciano ad utilizzare le promesse, le dichiarazioni, le proposte, i progetti, ecc. fatti nel corso delle negoziazioni come argomenti o mezzi di prova come di utilizzarle in qualsiasi altro modo.

La valutazione della situazione giuridica illustrata dalla Segreteria nel corso delle negoziazioni è provvisoria e si basa sulla conoscenza della Segreteria al momento delle negoziazioni. Ogni collaboratore della Segreteria coinvolto nelle negoziazioni adatta continuamente le sue valutazioni secondo l'avanzamento dell'inchiesta e prende in considerazione le osservazioni e le istanze delle parti.

Berna, il data

Segreteria della Commissione della concorrenza

Nome
Vicedirettore/Vicedirettrice

Case Handler
Funzione

La parte conferma che ha preso atto delle condizioni quadro.

_____, il _____

Nome: _____

Funzione: _____



Modello conciliazione secondo l'articolo 29 LCart

tra

Nome della parte

indirizzo

così come le società facenti parte del suo gruppo

„**Abbreviazione parte** „

rappresentata da

Avv.

e

la **Segreteria della Commissione della concorrenza,**

Hallwylstrasse 4,

3003 Berna

„**Segreteria**“

riguardo a **numero del caso: Nome dell'indagine**

A. Osservazioni preliminari

- a) La seguente conciliazione ai sensi dell'articolo 29 LCart avviene per facilitare e abbreviare la procedura **XX-XXXX** nell'interesse di tutte le parti coinvolte e giungere – previa approvazione della Commissione della concorrenza (COMCO) – ad una conclusione formale.
- b) Per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a), l'accertamento dei fatti e la valutazione giuridica sono ridotte il più possibile. Di conseguenza, la portata della giustificazione della decisione della COMCO può essere parzialmente ridotta rispetto ad una decisione senza un accordo di conciliazione. La Segreteria si limita a [... **complementi specifici del caso**] per l'accertamento della restrizione della concorrenza.
- c) Con la firma della presente conciliazione (fatta salvo l'approvazione della COMCO) le misure per eliminare tutte le restrizioni alla concorrenza che fanno parte dell'inchiesta **XX-XXXXXX** saranno decise con la conciliazione e in via definitiva nei confronti della **parte**.
- d) La volontà e la disponibilità della **parte** di concludere la seguente conciliazione saranno riconosciute dalla Segreteria come comportamenti di cooperazione e saranno prese in considerazione nella proposta come circostanze attenuanti riguardo la sanzione. Sulla base della situazione attuale, la Segreteria intende applicare una sanzione dell'ordine di CHF **[X]** a **[Y]**. La determinazione definitiva dell'ammontare della sanzione, tuttavia, è a discrezione della COMCO e sarà parte integrante della decisione che mette fine al procedimento.
- e) Se la COMCO non dovesse approvare questa conciliazione, l'indagine si concluderà secondo la procedura ordinaria.
- f) Anche se la conclusione della presente conciliazione non costituisce per la parte un riconoscimento [della descrizione dei fatti e] della valutazione giuridica delle autorità in materia di concorrenza, la **parte** riconosce che, in caso di approvazione della presente conciliazione da parte della COMCO e se il quadro sanzionatorio richiesto non viene superato ai sensi della lettera d) e, in caso di adempimento della lettera c) ai sensi della lettera a), il ricorso ai mezzi legali è superfluo.
- g) Con questa conclusione del procedimento, le spese processuali sono **proporzionalmente a carico della o delle parti**.
- h) *[Se necessario, a questo punto sono consentite informazioni specifiche per ogni caso.]*

B. Conciliazione

1. Parte si impegna, ... *[gli accordi regolano solo i comportamenti futuri.]*
2. Parte si impegna, ...

parte

_____, il _____

Nome/funzione: _____

Nome/funzione: _____

Segreteria della Commissione della concorrenza

Berna, il _____

Nome
Direttore/Direttrice

Nome
Vicedirettore/Vicedirettrice